

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEGLI HOBBISTI
DEL COMUNE DI NOVELLARA (RE)

MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Da inviare almeno 5 giorni prima dell'edizione al Comune di Novellara

Piazzale Marconi n. 1

42017 Novellara (RE)

uffici@comune.novellara.re.it

novellara@cert.provincia.re.it

Cognome _____ Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Via _____

Codice Fiscale _____, Telefono _____

Cellulare _____, E-Mail _____

Pec.: _____

CHIEDE

di poter partecipare al mercatino dell'antiquariato e degli Hobbisti che si tiene la prima domenica del mese nel Comune di Novellara, **in qualità di HOBBISTA** alle seguenti edizioni 2021:

- Ottobre
- Novembre
- Dicembre

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

- Di aver preso conoscenza dei contenuti e delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.C.C. di Novellara n. 31 in data 29/07/2021 che disciplina le attività del Mercato dell'antiquariato e degli Hobbisti.
- Di essere a conoscenza delle disposizioni stabilite dall'art. 7 bis della Legge Regionale E.R. n. 12/1999 e ss.mm.ii, in merito alla vendita da parte di operatori Hobbisti;
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010.
- Di essere in possesso di regolare e Valido Tesserino da Hobbista rilasciato dal Comune di _____ in data _____ e per il quale sono già state ottenute n. _____ vidimazioni.

- Di essere a conoscenza che il mancato possesso del tesserino non consente l'accesso alla manifestazione.
- Di essere e conoscenza che la partecipazione al mercatino è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale che dovrà essere versato nei modi e nei tempi indicati dall'avviso di pagamento che verrà inviato tramite il sistema Pagopa all'impresa concessionaria.
- Di essere consapevole che l'inottemperanza dell'invio dell'elenco completo dei beni che si intendono vendere, barattare, proporre o esporre, è soggetta alle disposizioni e sanzioni previste dall'art. 7 bis comma 11 e 12 della L.R. 12/1999 e ss.mm.ii.
- Di essere a conoscenza e di rispettare orari stabiliti dal Sindaco del Comune di Novellara con atto 82 del 29/09/2021 relativamente alle modalità di carico/scarico/vendita.

SI IMPEGNA

- Ad essere presente al mercatino nei giorni sopra indicati munito di tesserino da Hobbista in originale, pena il mancato accesso alla manifestazione.
- A rispettare le condizioni previste dalle norme del Comune di Novellara.
- Ad osservare le disposizioni di Legge in vigore in merito alle misure di contenimento del contagio Covid-19.
- A vendere, barattare, proporre o esporre gli articoli consentiti dal Comune di Novellara come indicato nel regolamento comunale della manifestazione.
- A non vendere, non barattare, non proporre o non esporre gli articoli non consentiti dal Comune di Novellara come indicato nel regolamento comunale della manifestazione

Documenti da ALLEGARE

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- (per i cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- Elenco completo dei beni che si intendono vendere, barattare, proporre o esporre

CONTENUTI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE e del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati personali forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente al Comune di Novellara saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti in materia.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Novellara (RE) con sede legale in Piazzale Marconi n. 1.

Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è: "Avv. Cora' Nadia - Indirizzo postale: Via San Martino 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN) - Telefono: [0376-803074](tel:0376-803074) - [0376-801249](tel:0376-801249) E-mail:consulenza@entionline.it- PEC:nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

NOTE INFORMATIVE PER LA COMPILAZIONE

Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.






5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 7 Bis Legge Regionale n. 12/1999 e ss.mm.ii

Art. 7 Bis Hobbisti

1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei

mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) e lettera c ter).

- 2.** Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 . È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
- 3.** Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010,  per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.
- 4.** La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
- 5.** Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
- 6.** Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di trenta manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
- 7.** I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.
- 8.** I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti e i mercatini storici con hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza .
- 9.** È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
- 10.** Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 , e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
- 11.** Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 . Si applicano altresì

le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).

12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:

- a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
- b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
- c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00.

13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

13 bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:

- a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
- b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
- c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.

13 ter. abrogato.

FIRMA
